



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Parcheggiare con le ruote sul marciapiedi si può?

Autore: Redazione | 18/10/2016



Multe: il parcheggio anche con una sola ruota sul marciapiedi non è consentito dal codice della strada salvo diversa segnalazione.

Parcheggiare su un marciapiedi sia l'auto che una moto o un motorino è vietato dal codice della strada e può essere causa di una **multa**. La sanzione va da 41 a 168 euro per le auto e da 40 a 163 euro per i ciclomotori e i motoveicoli. Non importa che il conducente abbia lasciato la propria auto in semplice **sosta sul marciapiedi** per pochi minuti o solo perché impossibilitato a trovare un parcheggio anche a pagamento.

La multa scatta anche se sul marciapiedi finisce solo una ruota poiché il codice della strada è molto chiaro e categorico **[1]**: la **fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi**, «salvo diversa segnalazione». Dunque la norma fa salva la possibilità che la segnaletica verticale o le strisce orizzontali disegnate sulla strada consentano di invadere la parte destinata ai pedoni. È il caso, ad esempio, del cartello collocato all'inizio del marciapiedi o delle strisce disegnate a terra che finiscano per invadere anche gli spazi destinati a chi cammina a piedi.

Con una sentenza di poche ore fa **[2]**, la Cassazione ha bollato il comportamento indisciplinato degli automobilisti che parcheggiano sui marciapiedi: benché dettato, a volte, dalla buona fede e dalla necessità di lasciare l'auto in modo tale da non intralciare il traffico sulla strada quando i parcheggi scarseggino; e in altri casi, dall'ignoranza dell'automobilista che disconosce il comando categorico del codice della strada, la multa non può essere comunque annullata. **Parcheggiare l'auto o la moto sul marciapiedi** non consente giustificazioni neanche se - si legge nella sentenza in commento - il verbale consegnato a casa del proprietario dell'auto non è firmato a penna dall'agente ma il suo nome e cognome sono indicati con il sistema automatizzato.

Note

[1] Art. 158 cod. str. co. 1, lett. h). **[2]** Cass. sent. n. 21052/16 del 18.10.16.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 26 maggio - 18 ottobre 2016, n. 21052 *Presidente Manna - Relatore Correnti Fatto e diritto* F.D.A. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori termine, contro il

Comune di Lecce che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ha rigettato l'appello confermando la decisione del GP che aveva respinto l'opposizione a verbale per parcheggio sul marciapiede. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, ha statuito che la notifica del verbale era regolare risultando che l'adempimento era stato effettuato dal comandante della PM affidando a terzi la mera consegna materiale del plico, la firma autografa era sostituita nel sistema automatizzato dal nominativo del responsabile dell'atto ed era certa la sosta sul marciapiede. Parte ricorrente denuncia col primo motivo violazione dell'art 385 cds e dell'art. 15 della legge Bassanini che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA e degli artt. 2697 e 2712 cc. Col secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla necessità di notifica solo tramite i soggetti indicati. Col terzo motivo lamenta violazione dell'art. 136 comma 2 dpr 115/2002 stante l'assenza di dolo o colpa grave. Ciò premesso si osserva. Il Tribunale ha statuito che la notifica del verbale era regolare risultando che l'adempimento era stato effettuato dal comandante della PM affidando a terzi la mera consegna materiale del plico, la firma autografa era sostituita nel sistema automatizzato dal nominativo del responsabile dell'atto ed era certa la sosta sul marciapiede. Le odierne censure ripropongono le questioni già affrontate e risolte dalla sentenza impugnata. La prima invoca in modo inconferente la legge c.d. Bassanini, attesa la possibilità dell'indicazione a stampa sul documento prodotto con sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile, dunque dell'agente accertatore (Cass. 6.3.99 n. 1923 ex multis). La seconda non impugna la ratio decidendi della notifica effettuata dal comandante della PM e non tiene conto che la nullità non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo (Cass. 8.2.2006 n. 2817) e che sono validamente affidate a soggetti terzi, anche privati. le attività intermedie di natura materiale relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale (Cass. 10.5.2012 n. 7177). La terza censura malamente invoca la violazione dell'art. 136 comma 2 del dpr 115/2002. La giurisprudenza di questa Corte ampiamente ha fatto riferimento alle possibili scriminanti in sede di commissione di illeciti amministrativi, riconducibili agli analoghi istituti vigenti in diritto penale circa lo stato di necessità o l'adempimento del dovere, inapplicabili nella specie. Come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo anche l'interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando essa verta sui presupposti della violazione ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire, la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364188 come debba tenersi presente che l'ignoranza "vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità", come non può ritenersi nella specie trattandosi di società che svolge la propria specifica attività nel settore,

mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi. Inoltre l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l'irrogazione di una sanzione amministrativa, od all'erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92). In definitiva, il ricorso va interamente rigettato.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 1000 di cui 800 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.